

## CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Addì 13/04/2012, alle ore 14.00, presso la sede dell'UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) del Lazio, corrente in Roma, Via Adriano Fiori 32, si sono incontrate:

1. l'UNCI di Roma e Lazio, nelle persone del dott. Roberto CELENZA (Presidente Regionale) e della dr.ssa Sara PELLEGGRI FORMENTINI (Segretaria Regionale) con l'assistenza dell'UNCI Nazionale, nella persona della dr.ssa Tiziana PENTASSUGLIA;
  2. l'O.S. Provinciale di Roma e Lazio **FAST** (Federazione Autonoma Sindacati dei Trasporti) della CONFSAL, nella persona di Francesco MARCELLI;
  3. l'O.S. Provinciale di Roma **FESICA** (Federazione Sindacati di Industria, Commercio e Artigianato) della CONFSAL, nella persona del Segretario Provinciale Paolo TRIVISONNO;
  4. l'O.S. Provinciale di Roma **FISALS** (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) della CONFSAL, nella persona del Segretario Provinciale Eugenia SCIFONI;
- d'ora in avanti, per brevità, "Parti Firmatarie";

### **PREMESSO CHE**

- UNCI e CONFSAL intrattengono regolari relazioni industriali e sottoscrivono 22 CCNL per le cooperative di vari settori;
- è volontà delle Parti Firmatarie sottoscrivere un accordo integrativo di 2° livello per tutta la provincia di Roma sull'organizzazione del lavoro per i soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti delle cooperative che applicano il CCNL UNCI/CONFSAL per le Cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici del 29/04/2009 d'ora in avanti, per brevità, "CCNL Multiservizi";

### **CONSIDERATO CHE**


1. le Parti Firmatarie ritengono soddisfacenti i risultati sinora raggiunti con le attuali relazioni industriali, ma evidenziano la necessità di un miglioramento delle stesse in coerenza e nello spirito del "socio coimprenditore";
2. UNCI e CONFSAL di Roma e Lazio intendono continuare a perseguire una politica concertativa, in base all'Accordo Interconfederale del 22/01/2009 da esse firmato e condiviso, anche nell'ambito della contrattazione di 2° livello;
3. l'Accordo Interconfederale del 28/06/2011 e l'art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 sui "Contratti di Prossimità", possono offrire nuove possibilità in materia di politiche occupazionali e dei redditi in quanto intendono anche incentivare la contrattazione di 2° livello;

### **VISTI**

- il CCNL Multiservizi UNCI/CONFSAL sottoscritti e, nella fattispecie, le norme in materia di relazioni sindacali e di contrattazione di 2° livello;
- l'Accordo Quadro Regionale sulla Produttività UNCI/CONFSAL Lazio del 17/11/2011;
- la legge n. 142/2001 e s.m.i.;

### **SI CONVIENE CHE**

- a. la premessa è parte integrante del presente accordo;
- b. il presente accordo ha durata triennale e si applica nel territorio di tutta la Provincia di Roma a decorrere dal 01/06/2012 al 31/05/2015 e, qualora non intervenga disdetta anche di una sola della





- Parti Firmatarie, a mezzo raccomandata A.R., nei quattro mesi precedenti la scadenza, l'accordo si intenderà prorogato di anno in anno;
- c. con il presente accordo le Parti Firmatarie hanno definito una normativa integrativa del vigente CCNL Multiservizi destinata a regolamentare tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato instaurati sul territorio della provincia di Roma dalle cooperative che applicano detto CCNL anche se con sede legale in altra provincia;
- d. l'effettivo luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è di, conseguenza, l'elemento discriminante per l'applicazione del presente accordo, fatti salvi eventuali contratti di 2° livello migliorativi, ex art. 2077 c.c., stipulati tra le Parti Firmatarie nel luogo di assunzione del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente.

#### Art. 1

##### *Validità e sfera di applicazione del contratto integrativo provinciale*

1. Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio di Roma e provincia.
2. La sua sfera di applicazione è quella prevista dal CCNL Multiservizi ed ha per oggetto materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal predetto CCNL.

#### Art. 2

##### *Sistema di informazione, consultazione e relazioni sindacali*

1. Annualmente e, comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle Parti Firmatarie, si effettuerà un incontro a livello provinciale tra le organizzazioni stipulanti il presente accordo.
2. Durante ogni incontro saranno fornite alle OO.SS. stipulanti il presente accordo informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l'assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione. Saranno, inoltre, fornite informazioni per aree territoriali e settori di committenza, sullo stato delle cooperative del settore nei rapporti con il personale, sulle sue dinamiche strutturali, su eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione, diversificazione e sviluppo che possono avere riflessi sull'occupazione e sulla professionalità dei soci coimprenditori e dei lavoratori dipendenti nell'ambito provinciale.
3. Durante ogni incontro le Parti Firmatarie compieranno un'analisi congiunta sulla situazione del settore con particolare riferimento all'andamento del mercato del lavoro, impegnandosi a monitorare la situazione degli appalti, le modalità di addestramento sul lavoro, il sistema e l'andamento dei contratti di tipo formativo.
4. Nelle cooperative ove siano costituite le RSA si procederà a quanto previsto dai precedenti punti 1, 2 e 3 anche a livello aziendale.
5. Le RSA delle OO.SS. stipulanti il presente accordo esercitano, congiuntamente alle OO.SS. territoriali, la titolarità e la competenza per livello di contrattazione aziendale. I nominativi delle RSA saranno di volta in volta comunicati per iscritto alla cooperativa ed all'UNCI Lazio a cura della Segreteria provinciale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
6. Ai componenti della RSA sarà riconosciuto, oltre a quelli previsti dai CCNL UNCI/CONFSAI, un permesso sindacale retribuito individuale di 8 (otto) ore, per un massimo di 8 (otto) giornate annue a cooperativa, per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale, nonché nei casi di richiesta di incontro a livello provinciale, regionale e nazionale.

#### Art. 3

##### *Ambiente e sicurezza sul lavoro*

1. Le Parti Firmatarie si impegnano a dare piena attuazione al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito all'igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Le cooperative, in particolare, adempiranno scrupolosamente alle norme vigenti in merito alle visite obbligatorie periodiche previste dalla succitata norma.
3. Le cooperative si attiveranno, nell'ambito delle proprie possibilità economiche ed organizzative, per cambiare tipologia di lavoro al personale che presentasse sintomi di malattie derivanti dall'ambiente di lavoro e/o dalla specificità della mansione.

#### Art. 4



### ***Orario di lavoro e banca ore***

1. Ai sensi e nei limiti del d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i., la durata dell'orario di lavoro di cui al CCNL Multiservizi di 40 (quaranta) ore settimanali può essere computata come media in un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
2. Presso le singole cooperative potrà essere istituita una "banca ore" con appositi accordi con la RSA o, in assenza, con la struttura territoriale delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, allo scopo di fronteggiare periodi nei quali, per particolari esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, la cooperativa potrà richiedere a soci coimprenditori e lavoratori dipendenti di svolgere prestazioni di lavoro in misura superiore alle 40 ore settimanali.
3. In forza di quanto esposto al precedente punto 2, le ore lavorate in misura superiore alle 40 settimanali saranno recuperate dal personale sotto forma di permessi orari, da potersi godere su richiesta del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente anche a mezzo di giornate intere, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente a quello di svolgimento delle stesse. Le medesime ore sono, altresì, compensative di eventuali riduzioni di orario di lavoro per cause non imputabili al socio coimprenditore ed al lavoratore dipendente, al fine di garantire la normale retribuzione relativa all'orario settimanale. Per dette ore prestate il personale percepirà la normale retribuzione relativa all'orario settimanale, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario stesso.
4. Nel caso in cui non sia possibile recuperare le ore eccedenti entro il termine indicato al precedente punto 3, le ore totalmente o parzialmente non recuperate dovranno essere retribuite sulla busta paga del mese di luglio dell'anno seguente applicando la relativa maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno prevista dal CCNL Multiservizi.
5. Al fine di gestire al meglio la suddetta "banca ore", le cooperative si doteranno di apposite procedure e meccanismi per permettere ai loro soci coimprenditori e lavoratori dipendenti di conoscere in ogni momento la propria posizione in termini di ore recuperate e da recuperare. A tal fine proposito la cooperativa potrà procedere all'indicazione mensile della banca ore direttamente sulla busta paga.

### **Art. 5**



#### ***Luogo di lavoro***

1. Le cooperative -compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive- terranno conto della residenza o del domicilio del socio coimprenditore e lavoratore dipendente nell'assegnazione del luogo di lavoro che dovrà, comunque, essere sempre precisamente indicato nel contratto individuale di assunzione ai sensi del d.lgs. 152/1997 e s.m.i..
2. Nel caso in cui al socio coimprenditore o lavoratore dipendente siano assegnati più luoghi di lavoro dove presentarsi nella medesima giornata lavorativa, il tempo di spostamento da un luogo all'altro, all'interno della fascia di inizio e fine orario giornaliero di lavoro, sarà conteggiato a tutti gli effetti nell'orario lavorativo.

### **Art. 6**

#### ***Trasferte***

1. Nel caso in cui il socio coimprenditore o lavoratore dipendente sia inviato in trasferta fuori dal Comune dove svolge la propria abituale attività lavorativa, le spese di trasferta saranno a totale carico della cooperativa che provvederà a dotarlo di un congruo fondo spese mensile e che verrà debitamente conguagliato all'atto della presentazione del "piè di lista".
2. In sede di contrattazione aziendale o individuale potrà essere concordato il pagamento mensile e forfetario di un'indennità di trasferta in sostituzione del rimborso a piè di lista prendendo come base di riferimento minima quanto stabilito dal CCNL Multiservizi.
3. Per il rimborso dei costi chilometrici sostenuti dal socio coimprenditore o lavoratore dipendente, che utilizza il proprio mezzo per ragioni aziendali, sarà prevista un'indennità, per ogni chilometro percorso, pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina praticato dalla compagnia AGIP, nell'importo vigente alla fine del mese precedente il mese di liquidazione della trasferta.
4. In mancanza di contrattazione aziendale o individuale, il rimborso del prezzo dei pasti sostenuti dal socio coimprenditore o lavoratore dipendente avverrà normalmente nel limite del costo dei pasti convenzionati CIR (Cooperativa Italiana Ristorazione). La fruizione potrà avvenire anche tramite buono pasto o convenzione con struttura di ristorazione sociale o collettiva.





5. In mancanza di contrattazione aziendale o individuale, il rimborso del prezzo del pernottamento sostenuto dal socio coimprenditore o lavoratore dipendente avverrà normalmente nel limite del costo di una pensione a "3 stelle".

#### Art. 7

##### *Gestione delle ferie e dei permessi retribuiti*

1. Le cooperative garantiranno al personale almeno 2 (due) settimane consecutive di ferie nel periodo 1 maggio-30 settembre.
2. Nel caso in cui le richieste individuali del personale fossero ragionevolmente distribuite nel suddetto periodo in maniera da consentire alle cooperative lo svolgimento del normale lavoro, ai soci coimprenditori ed ai lavoratori dipendenti, che ne facciano richiesta, saranno garantite fino a 3 (tre) settimane, anche non consecutive, nel predetto periodo con programmazione del piano ferie.
3. Per il godimento delle ferie al di fuori del periodo estivo si procederà, in base agli usi aziendali, a una programmazione con prenotazione dei periodi da parte dei soci coimprenditori e lavoratori dipendenti.
4. I soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti, entro il mese di marzo di ogni anno, faranno pervenire alle cooperative le richieste individuali dei periodi desiderati di utilizzo delle ferie. Qualora non fosse possibile garantire a tutto il personale il godimento delle ferie nei periodi richiesti, si utilizzerà il criterio del turn over.
5. Al fine di garantire il giusto contemperamento delle esigenze del personale con quelle delle cooperative, l'organizzazione individuale e collettiva delle ferie sarà materia di contrattazione aziendale con le RSA o, ove queste non fossero costituite, con le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
6. Le richieste di congedo della durata fino a un giorno saranno considerate come permessi retribuiti con detrazione dal monte ore di cui al CCNL Multiservizi e al presente contratto dalle ore per ex festività (legge n. 54/1977 e s.m.i.) e per ROL di cui al successivo art. 9. Tali richieste dovranno essere presentate con un preavviso di 5 (cinque) giorni, fatte salve cause di forza maggiore.

#### Art. 8

##### *Indumenti di lavoro*

1. La cooperativa, oltre alla DPI di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornirà annualmente al socio coimprenditore o lavoratore dipendente due divise estive e due invernali.
2. Gli indumenti di lavoro saranno sostituiti in caso di usura dietro riconsegna del capo usato.
3. Il materiale in dotazione (indumenti, dispositivi di protezione individuali, attrezzature ecc.) dovrà essere restituito alla cessazione del rapporto di lavoro. Parimenti dovrà essere riconsegnato il materiale di consumo eventualmente in possesso del personale.
4. In caso di mancato adempimento di cui ai precedenti punti 2 e 3, la cooperativa potrà richiedere un congruo risarcimento al socio coimprenditore o lavoratore dipendente.

#### Art. 9


##### *Riduzione Orario di Lavoro*

1. Le cooperative riconosceranno al personale, oltre alle ore previste dal CCNL Multiservizi a vario titolo, ulteriori 24 ore annuali per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) da usufruirsi, sotto forma di permessi retribuiti, in base alle norme vigenti.

#### Art. 10

##### *Cambio di appalto*

1. Le Parti Firmatarie confermano che lo scopo statutario delle imprese cooperative è prioritariamente l'occupazione dei propri soci coimprenditori.
2. Nella fase di subentro in appalto dovrà essere attentamente valutato il mantenimento del requisito della mutualità prevalente di cui all'art. 2511 e ss. c.c..
3. In caso di cessazione di appalto, la azienda/cooperativa cessante ne darà comunicazione nei 15 (quindici) giorni precedenti, alle strutture territoriali delle Parti Firmatarie.





4. La comunicazione di cessazione dovrà contenere l'elenco del personale addetto al servizio, completo di indicazione individuale del livello di inquadramento, dell'orario settimanale, dell'anzianità di servizio e di settore e della scadenza di eventuali contratti a tempo determinato.
5. La suddetta comunicazione dovrà, altresì, contenere l'indicazione del personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, infortunio, aspettativa, ecc.).
6. La cooperativa subentrante, sempre nei 15 (quindici) giorni precedenti, comunicherà alle strutture territoriali delle Parti Firmatarie il proprio subentro nell'appalto.
7. Le ditte uscenti e subentrante si incontreranno con le Parti Firmatarie prima della scadenza dell'appalto stesso, al fine di esaminare congiuntamente tutte le fasi di cambio dello stesso.
8. Nel caso in cui il nuovo appalto preveda, rispetto al precedente, i medesimi termini, modalità e prestazioni lavorative, la cooperativa subentrante assumerà senza periodo di prova il personale in forza sull'appalto da almeno 4 (quattro) mesi, alle stesse condizioni economiche e normative in essere.
9. In caso di nuovo appalto con variazione di modalità, termini e prestazioni lavorative, le aziende/cooperative uscenti e subentrante, si incontreranno presso la sede territoriale delle OO.SS. stipulanti il presente contratto o, in alternativa, presso la competente DTL, per un esame congiunto della situazione.
10. In detto incontro saranno ricercate tutte le possibili soluzioni, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'appalto e della cooperativa, finalizzate a garantire la massima occupazione, anche attraverso strumenti quali la mobilità aziendale su diversi luoghi di lavoro, il ricorso al part time, il distacco, l'utilizzo di ammortizzatori sociali, ecc.
11. La stessa procedura descritta ai precedenti punti 9 e 10 sarà avviata in caso di nuovo appalto, quando l'assunzione di tutto o parte del personale, in qualità di lavoratore dipendente non socio, possa comportare per la cooperativa subentrante la perdita dei requisiti della mutualità di cui all'art. 2511 e ss. c.c..
12. In sede di incontro la cooperativa subentrante dovrà fornire alla RSA, o in alternativa alla struttura territoriale delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, l'ultimo bilancio, l'ultima revisione, il libro soci, il LUL e qualsiasi altro documento utile alla verifica dell'analisi della mutualità.
13. La cooperativa subentrante, in base ai precedenti punti 2 ed 11 e fatte salve le opportune verifiche del mantenimento della mutualità, procederà all'assunzione del personale in forza nell'appalto avente diritto, attraverso la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. Il lavoratore ha piena e libera facoltà di presentare alla cooperativa domanda di ammissione a socio precedentemente o successivamente all'assunzione.
14. Nel caso in cui siano in atto, al momento del cambio di appalto, sospensioni del lavoro che, comunque, comportino la conservazione del posto di lavoro (malattia, infortunio, maternità, aspettativa, ecc.), il rapporto proseguirà con la cooperativa/azienda cessante ed il lavoratore verrà assunto, al termine del periodo di assenza, dalla cooperativa subentrante.
15. Il personale in forza alla azienda/cooperativa uscente con contratto a termine sarà assunto dalla cooperativa subentrante fino alla scadenza originaria del contratto a tempo determinato secondo le previsioni del d.lgs. 368/2001 e s.m.i..
16. Il periodo di apprendistato, o altro contratto di tipo formativo, eventualmente svolto presso la azienda/cooperativa uscente e certificato sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, lett. i), d.lgs. 276/2003 e s.m.i. o documentazione equipollente, sarà computato per intero dalla cooperativa subentrante e farà parte dell'anzianità di servizio.
17. La azienda/cooperativa uscente dovrà consegnare, per ogni lavoratore al fine di favorirne la nuova assunzione, a quella subentrante la seguente documentazione: a) dati anagrafici; b) codice fiscale; c) orario settimanale; d) livello di inquadramento; e) data di assunzione nel settore; f) accantonamento TFR; g) ultime tre buste paga; h) documentazione relativa agli adempimenti di cui al d.lgs.81/2008 e s.m.i.; i) certificazione della formazione professionale; l) eventuali altri documenti necessari.

#### Art. 11

#### *Cambio di CCNL*

1. Nel caso in cui la cooperativa subentri nell'appalto ad altra azienda/cooperativa che applicava una diversa contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, con livelli retributivi migliorativi rispetto a



quelli del CCNL Multiservizi, una volta definito il nuovo inquadramento del personale in sede di accordo tra cooperativa subentrante e OO.SS. stipulanti il presente contratto, la cooperativa stessa conserverà, ai lavoratori assunti in forza del cambio appalto, gli eventuali trattamenti economici e normativi di miglior favore come superminimo assorbibile ad personam.

2. Nel caso in cui la cooperativa subentri nell'appalto ad altra azienda/cooperativa che applicava una diversa contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, eventuali problematiche relative al corretto inquadramento del personale nei livelli definiti dal CCNL Multiservizi, saranno definite in sede di contrattazione tra cooperativa e RSA o, in assenza di questa, struttura territoriale delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
3. In caso di mancato accordo, le parti si rivolgeranno alla Commissione paritetica di cui al successivo art. 14, la quale, ascoltate le parti stesse ed esaminata la documentazione, fornirà un'indicazione vincolante.

#### Art. 12

##### *Elemento retributivo provinciale*

1. Le Parti Firmatarie convengono di riconoscere mensilmente, a partire dal 01/07/2012, a tutto il personale un elemento retributivo provinciale (ERP). Gli importi della suddetta voce sono indicati nella seguente tabella:

Importi mensili ERP	
Livelli di inquadramento	Valore
1-2-3	€ 15,00
4-5-6	€ 20,00
7 ed oltre	€ 25,00

2. L'ERP sarà corrisposto dalle cooperative a tutti i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti operanti in luoghi di lavoro sul territorio della provincia di Roma.
3. L'ERP sarà tassativamente computato ai fini dello straordinario, del lavoro supplementare, delle ferie, delle festività ed ex festività, dei permessi per ROL, delle mensilità aggiuntive, dell'indennità sostitutiva di preavviso, della malattia, dell'infortunio e della maternità. Resta, altresì, inteso che l'ERP sarà utile ai fini del TFR.

#### Art. 13

##### *Premio di produzione aziendale ed elemento di garanzia retributiva*

1. Le Parti Firmatarie intendono legare il premio di produzione aziendale (PPA), non determinabile e variabile, ai risultati delle cooperative in tema di competenza, qualità, efficacia, efficienza e redditività dei servizi.
2. Saranno tenuti in considerazione, per il calcolo del PPA, i seguenti indicatori di sviluppo e produttività della cooperativa in grado di esprimere la capacità dell'impresa mutualistica di generare risorse destinabili alla remunerazione dei fattori produttivi conferiti ed impiegati nella produzione.

a) Indicatori su redditività aziendale e distribuzione di ricchezza ai soci:

$$R.i. = Rn/K$$

dove Rn comprende il risultato economico esposto in bilancio, rettificato dalle eventuali integrazioni sui conferimenti e dai ristorni e K rappresenta il capitale investito;


$$R.i.L. = R.L./K$$

dove R.L. rappresenta il risultato lordo d'esercizio, ottenuto dalla sommatoria tra il risultato residuale evidenziato in bilancio e la remunerazione dei fattori produttivi apportati dal socio; K rappresenta, invece, il capitale investito;

$$R.i.L.s = (R.L.+Ofs)/K$$

dove R.L. rappresenta il risultato lordo d'esercizio, ottenuto dalla sommatoria tra il risultato residuale evidenziato in bilancio e la remunerazione dei fattori produttivi apportati dal socio; Ofs rappresenta gli interessi corrisposti ai soci per il capitale concesso a prestito alla cooperativa e K il capitale investito;

$$R.i.s. = (Rn+Ofs)/K$$





dove Rn comprende il risultato economico esposto in bilancio, rettificato dalle eventuali integrazioni sui conferimenti e dai ristorni; Ofs rappresenta gli interessi corrisposti ai soci per il capitale concesso a prestito alla cooperativa e K il capitale investito;

b) indicatori di efficienza della forza lavoro:

$Va/D$

dove Va è la somma di L (remunerazione dei lavoratori) + F (remunerazione dei terzi finanziatori) + P (remunerazione della pubblica amministrazione) + S (remunerazione ai soci) + A remunerazione sistema aziendale + M remunerazione ai fondi mutualistici. K sarà sempre il capitale investito e D rappresenta il numero medio dei lavoratori impiegati nella cooperativa che, effettuando una comparazione temporale ed ipotizzando fisso il numero dei lavoratori stessi, aumenta al migliorare della loro produttività degli stessi;

c) indici di liquidità e di leva margine di disponibilità:

**Capitale circolante netto (attivo circolante – passività a breve)**

La somma delle liquidità totali e delle realizzabilità deve coprire le passività correnti, il che significa che il capitale circolante netto deve essere quanto meno pari alle passività correnti;

**Indice di indipendenza finanziaria: patrimonio netto/capitale investito**

L'indice esprime la quota di patrimonio netto sul capitale complessivamente investito. Maggiore è l'indice, maggiori saranno le probabilità che la società avrà di onorare i propri impegni;

**Risultato gestione finanziaria/ricavi vendite e prestazioni**

Il rapporto esprime il livello di onerosità della struttura finanziaria della cooperativa. Assumendo ricavi positivi, valori negativi dell'indice indicano una gestione finanziaria positiva;

d) indicatori di tipo non finanziario:

Pur essendo tali indicatori poco standardizzabili, perché per ogni cooperativa i fattori critici di successo o fonti di differenziale competitivo possono essere diversi e molto specifici, essi possono essere individuati dai tempi di pagamento delle fatture; dalla quantità, qualità e tipologia dei servizi resi; dai tempi di rispondenza del personale alle innovazioni; dal M.O.L.; dai ristorni erogati e da altre situazioni legate alla peculiarità della struttura aziendale ed al territorio in cui opera.

3. I parametri da a) a d) sono indicativi e non esaustivi. Essi non hanno carattere vincolante, potendo le parti, in sede di contrattazione aziendale, individuarne altri cui legare la corresponsione e misura del PPA. Le modalità di erogazione del PPA saranno definite in sede di contrattazione aziendale.
4. Le Parti Firmatarie, con la stipula del presente contratto, intendono definire l'importo del premio di produttività in senso omnicomprensivo e, pertanto, esso non sarà considerato e non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere (mensilità aggiuntive, ferie, permessi di vario genere, malattia, infortunio, festività, lavoro straordinario e supplementare, ecc.). In attuazione, inoltre, di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 c.c., le Parti Firmatarie convengono che le somme riconosciute a titolo di PPA siano escluse dalla base di calcolo del TFR.
5. Le cooperative che si trovano in fase di *start up* o versano in sofferenza economico-finanziaria potranno chiedere l'esonero totale o parziale, ovvero la moratoria del pagamento del PPA dietro confronto territoriale con le Parti Firmatarie in cui verranno considerati: a) situazione di crisi e di avviamento previste nel regolamento interno ex art. 6, lett. d), e) ed f), legge n. 142/2001 e s.m.i.; b) utilizzo di ammortizzatori sociali; c) altre situazioni del settore produttivo, della cooperativa e del territorio.
6. Sarà compito della Commissione paritetica di cui al successivo art. 14 stabilire criteri e modi di esonero totale o parziale, ovvero la moratoria del pagamento del PPA.
7. Al fine di diffondere in maniera unitaria e largamente condivisa la contrattazione di 2° livello, le cooperative che, nonostante la presentazione di piattaforme aziendali da parte delle RSA o, ove assenti, delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, entro il 31/10/2012 non dovessero sottoscrivere accordi aziendali che prevedano l'istituzione del PPA, a decorrere dal 01/01/2013, dovranno riconoscere ai soci coimprenditori e lavoratori dipendenti un elemento di garanzia retributiva (EGR) pari a 100 ore di retribuzione, da corrispondersi mensilmente in dodicesimi.



8. L'EGR non sarà considerato e non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere (mensilità aggiuntive, ferie, permessi di vario genere, malattia, infortunio, festività, lavoro straordinario e/o supplementare, TFR ecc.).
9. L'EGR cesserà di essere erogato in caso di successiva sottoscrizione di accordi aziendali che prevedano l'introduzione del PPA, al quale, ai sensi dell'Accordo Quadro Regionale sulla Produttività del 17/11/2011 sarà applicato il regime di defiscalizzazione e decontribuzione di cui alle leggi vigenti.

#### **Art. 14**

##### ***Commissione paritetica provinciale***



1. Viene istituita una Commissione paritetica provinciale tra le organizzazioni stipulanti il presente contratto integrativo che sarà composta da:
  - n. 3 rappresentanti per l'UNCI;
  - n. 1 rappresentante per la FAST/CONFSAI;
  - n. 1 rappresentante per la FESICA/CONFSAI;
  - n. 1 rappresentante per la FISALS/CONFSAI.
2. La Commissione sarà istituita entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo e provvederà ad adottare un proprio regolamento interno di funzionamento.
3. La Commissione Paritetica avrà i seguenti compiti:
  - dirimere eventuali controversie relative al corretto inquadramento economico-normativo del personale proveniente da aziende/cooperative che applicavano una contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, diversa dal CCNL Multiservizi ;
  - monitorare l'andamento della contrattazione aziendale sul territorio provinciale e fornire assistenza alle cooperative ed alle RSA che lo richiedano in sede di contrattazione aziendale;
  - stabilire i criteri e le modalità di esonero totale o parziale, ovvero la moratoria del pagamento del PPA per le cooperative che ne facciano richiesta. Nell'esame di tale questione dovrà necessariamente essere coinvolta la RSA eventualmente costituita;
  - monitorare periodicamente con cadenza almeno semestrale, gli effetti della disciplina di cui al presente contratto integrativo sulle cooperative interessate
  - svolgere le funzioni ad essa delegate dal regolamento di cui al precedente punto 2.
4. Gli oneri relativi al funzionamento della presente Commissione sono a carico delle Parti Firmatarie.

#### **Art. 15**

##### ***Disposizioni finali***

1. Le Parti Firmatarie si impegnano, per quanto di loro competenza, a:
  - a) dare comunicazione dei contenuti del presente contratto integrativo alle cooperative della provincia di Roma, ai soci coimprenditori ed ai lavoratori dipendenti, nonché alle RSA ove costituite;
  - b) implementare la contrattazione di 2° livello.
2. Il presente contratto integrativo ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali altri accordi aziendali stipulati o stipulandi presso le singole cooperative della provincia di Roma e verrà depositato, a cura delle Parti Firmatarie, presso la DTL di Roma.
3. Qualora, a seguito della modifica del CCNL Multiservizi, alcune disposizioni dovessero risultare in contrasto con quanto disciplinato a livello di contrattazione nazionale, i contenuti di quest'ultima prevarranno rispetto al presente contratto. Le Parti Firmatarie, comunque, in caso di conflitto fra i due livelli di contrattazione, interesseranno le strutture nazionali al fine di giungere ad una interpretazione autentica che dirima detto conflitto.
4. Sono fatte salve, comunque, tutte le condizioni di miglior favore ai sensi dell'art. 2077 c.c. e, per quanto non previsto dal presente contratto, si farà riferimento alle norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 304/2012

UNCI  FAST  FESICA  FISALS 

8